



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. 1694

Prot. n. 233/15D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i e legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI LONA-LASES - variante al piano regolatore generale con adeguamento ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 233/15D.

S'intenta che la presente copia
del verbale originale è composta

da 18 fogli.

Il giorno 06 OTTOBRE 2015

Il DIRETTORE
Alma Garibaldi
Eliogio

Il giorno **06 Ottobre 2015** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Eccez. d'a imposta d'acollo di
suo figlio, 16 anni, nato il 10
luglio 1990, n. P.P.P. 26
ottobre 1972, n. 611, n. 300.

Assenti:

MAURO GILMOZZI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 1 di data 31 ottobre 2014 il Commissario ad acta, nominato con provvedimento della Giunta provinciale n. S110/14/402929/8.4.3/34-14 di data 18 luglio 2014 ai fini dell'adozione della variante al piano regolatore del Comune di LONA-LASES, ha adottato in via preliminare la variante urbanistica in oggetto; tale variante è stata adottata secondo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 31 e 33, commi 1 e 2, della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*);

si richiama che il giorno 12 agosto 2015 è entrata in vigore la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “*Legge provinciale per il governo del territorio*”; si prende atto che l’articolo 121 concernente “Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio”, al comma 12 dispone che “Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano”; l’articolo 38 dispone in particolare in ordine all’approvazione da parte della Giunta provinciale;

la variante in argomento è finalizzata ad adeguare lo strumento urbanistico locale ai contenuti del vigente Piano urbanistico provinciale e alle disposizioni di carattere sovraordinato, alla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013; la variante inoltre vuole rispondere ad esigenze emerse a livello locale, soddisfare necessità di carattere pubblico e aggiornare i contenuti del piano coerentemente con lo stato dei luoghi. Dal punto di vista tecnico, gli elaborati cartografici sono stati predisposti con l’aggiornamento della carta catastale di base e l’adeguamento rispetto alle specificazioni tecniche “Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio”, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008;

si dà atto che, in base al regolamento provinciale adottato in materia di valutazione strategica dei piani di cui al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., la variante è supportata dall’elaborato corrispondente alla “Rendicontazione urbanistica” e forma parte integrante della documentazione di piano ai sensi del regolamento sopra citato;

ai fini della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico*), nella deliberazione commissariale di adozione della variante viene dato atto che la medesima non interessa beni gravati da uso civico;

la variante in argomento è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 11 novembre 2014, con lettera protocollo PAT n. 598538/18.2.2; successivamente è pervenuta al Servizio in data 3 dicembre 2014, prot. PAT n. 645097, una nota dell’Amministrazione comunale con oggetto “Rilevamento errori materiali”, con la quale è stato evidenziato che in corrispondenza di due aree (area a servizi pubblici - ex mensa lavoratori del porfido - e stralcio di un tratto di viabilità comunale a lato della S.P. 71 nelle immediate vicinanze del Municipio - tratto iniziale Via Maseri) sono state riportate erroneamente due previsioni urbanistiche che “saranno a breve oggetto di specifica variante al PRG per opere pubbliche, che il Consiglio comunale adotterà con apposito provvedimento”. A tale proposito si prende atto che nel frattempo il Comune di Lona-Lases ha provveduto ad adottare detta variante per opere pubbliche con deliberazione consiliare n. 24 del 9 dicembre 2014;

ai sensi dell’articolo 31, commi 5 - 6, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, sulla base delle valutazioni condotte dalle strutture provinciali competenti in sede di Conferenza di

Pianificazione tenutasi il 19 gennaio 2015, ha espresso il parere n. 11/15 del 5 febbraio 2015 ai fini della verifica di coerenza della variante adottata rispetto al piano urbanistico provinciale; in tale parere il Servizio ha ritenuto che, ai fini dell'approvazione del piano, i contenuti della variante debbano essere rivisti secondo le osservazioni di merito esposte nel testo del parere medesimo che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A. In particolare, nel parere vengono richieste specifiche integrazioni e correzioni dell'apparato cartografico coerentemente ai criteri dettati dalla Giunta provinciale in tema di informatizzazione dei piani regolatori e ai temi della Carta tecnica provinciale; i rilievi espressi richiedono inoltre l'integrazione dei contenuti del documento di rendicontazione urbanistica in riferimento a specifiche disposizioni normative del PUP, il rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi del 13 gennaio 2015 per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle modifiche urbanistiche adottate, il riscontro alle osservazioni espresse dalle strutture provinciali interpellate sulla variante per gli aspetti di competenza, in particolare in tema di aree di protezione delle risorse idriche, di beni culturali, di aree ad elevata naturalità, di aree a bosco, di aree estrattive, di aree per attrezzature tecnologiche, di viabilità, di tutela dell'ambiente, di attività commerciali. Sotto l'aspetto prettamente urbanistico, il Servizio provinciale ha formulato la necessità di alcune precisazioni e di un aggiornamento complessivo per quanto riguarda gli elaborati inerenti gli insediamenti storici, dell'approfondimento di taluni aspetti della verifica del dimensionamento residenziale condotto con la presente variante, della rivisitazione di alcune previsioni di aree residenziali, della modifica di specifiche norme attuative e, in generale, dell'aggiornamento delle disposizioni ai fini di un corretto adeguamento alla normativa provinciale. Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il 12 novembre 2014 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), è da ritenersi concluso;

con nota prot. n. 69787/18.2.2 di data 9 febbraio 2015, il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 11/15 soprarichiamato è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di LONA-LASES la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 23 aprile 2015, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento; in tale deliberazione il Commissario fa presente che nel periodo di deposito degli elaborati di piano sono pervenute osservazioni sia nella prima fase di deposito prevista di 60 giorni sia nella successiva di ulteriori 20 giorni, come disposto dall'articolo 31 rispettivamente commi 3 e 4 della l.p. n. 1/2008. L'Amministrazione ha provveduto ad esaminare e vagliare le osservazioni pervenute ai fini del loro accoglimento dandone atto nella deliberazione di adozione definitiva e nel documento "Relazione unificata" che costituisce elaborato di variante;

gli atti di variante adottati in via definitiva sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 13 maggio 2015 con lettera protocollo PAT n. 255247/18.2.2; successivamente, con nota del 15 maggio 2015, prot. n. 261219/18.2.2, il Servizio, richiamati i limiti previsti dall'ordinamento dei comuni sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali nei 45 giorni antecedenti le elezioni, ha rilevato che l'atto deliberativo di adozione non riporta le motivazioni d'urgenza necessarie ai fini dell'adozione definitiva, in considerazione del fatto che la medesima è stata assunta dopo il 26 marzo 2015. Pertanto è stato chiesto all'Amministrazione comunale di "dare conto in modo preciso e diffuso delle motivazioni che determinano l'urgenza dell'adozione della delibera in questione e il fatto che tale adozione non sia prorogabile". L'Amministrazione a tale proposito, con lettera pervenuta in data 26 maggio 2015, prot. PAT n. 279079/18.2.2 ha chiarito che, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 54 del 18 marzo 2015, "il Comune di LONA-LASES non rientra nel turno elettorale generale, essendo avviato il percorso di referendum per la fusione. In tal senso il provvedimento commissoriale n. 1 del 23 aprile 2015 non riporta 'motivazioni di urgenza necessarie ai fini dell'adozione definitiva'". Tale precisazione ha consentito la ripresa dei termini del procedimento di approvazione della variante in oggetto;



il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha quindi esaminato gli elaborati di variante come adottati in via definitiva esprimendo parere favorevole all'approvazione del piano subordinatamente al rispetto delle condizioni e osservazioni espresse nella lettera prot. n. 364608/18.2.2 di data 13 luglio 2015 inviata al Comune e allegata parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B. Il Servizio ha preso atto dei contenuti del documento "Relazione unificata", nel quale l'Amministrazione comunale ha inteso giustificare le valutazioni effettuate sulle osservazioni pervenute e affrontare il parere espresso dal Servizio riportando le motivazioni che stanno alla base delle scelte effettuate. La struttura provinciale, rilevando che con l'adozione definitiva il Comune ha recepito parzialmente i rilievi della Provincia, ha ritenuto ribadire le osservazioni formulate nel precedente parere che non sono state accolte o per le quali non sono state ritenute sufficienti le argomentazioni a supporto della riproposizione delle previsioni in adozione definitiva;

conseguentemente, il Commissario ad acta, con lettera pervenuta alla Provincia in data 31 agosto 2015, prot. PAT n. 442935/18.2.2, ha trasmesso gli elaborati di variante modificati e integrati secondo le osservazioni espresse dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nella lettera sopra richiamata di data 13 luglio 2015 al fine dell'approvazione del piano;

si evidenzia che a seguito di osservazioni pervenute alla Provincia relative alla previsione in variante di una rotatoria tra la S.P.71 e la S.P.76, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha ritenuto opportuno richiedere sugli aspetti rilevati (richiesta di data 1 settembre 2015 prot. n. 445145/18.2.2 con sospensione dei termini del procedimento di approvazione) una valutazione del Servizio Opere stradali e ferroviarie e del Servizio Gestione strade che, con lettera del 29 settembre 2015 prot. n. 492592, hanno espresso per quanto di competenza il seguente parere congiunto:

"Con riferimento alla richiesta n. prot. 445145/18.2.2 di data 1 settembre 2015 si conferma, per quanto di competenza, quanto già espresso sull'argomento con parere n. prot. 22442 di data 16 gennaio 2015, (...).

A seguito dell'interpretazione dei dati del traffico allegati a tale nota perpetrata dai ricorrenti, emergono infatti evidenti incongruenze.

La richiesta di inserire la nuova rotatoria a nord del cimitero mentendo nel contempo in funzione, seppur a senso unico, il tratto di S.P.71 denominato A – B, non è razionale in quanto non apporta alcuna miglioria alle attuali condizioni dell'utenza cosiddetta "debole" di pedoni e ciclisti, e vanifica l'investimento effettuato.

In aggiunta a ciò, si dovrebbe posizionare un'adeguata segnaletica di precedenza o sulla S.P.71 o sulla bretella nord, in corrispondenza del punto denominato B, determinando un pericoloso punto di conflitto che rende di fatto ancora più inutile l'intervento progettato".

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di LONA-LASES in oggetto, adottata definitivamente con deliberazione commissariale n. 1 di data 23 aprile 2015 negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C modificati secondo quanto richiesto, e condiviso dall'Amministrazione comunale, nelle valutazioni tecniche del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e in particolare da ultimo nella lettera del Servizio di data 13 luglio 2015 prot. n. 364608/18.2.2;

si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di LONA-LASES in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 14 maggio 2015 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti di adozione definitiva con la richiesta di approvazione della variante da parte comunale) e, tenuto conto delle sospensioni intervenute per la richiesta di modifiche degli elaborati di variante e del supplemento di istruttoria da parte della Provincia, è da ritenersi concluso dalla data della presente deliberazione;

Trento, 16 ottobre 2015
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7 e s.m.i.;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,


d e l i b e r a


- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale del Comune di LONA LASES, adottata in via definitiva con verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 23 aprile 2015, le modifiche, come condivise dal Comune, richieste nel parere n. 11/15 di data 5 febbraio 2015 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e ribadite nella lettera del medesimo Servizio di data 13 luglio 2015, prot. n. 364608/18.2.2;
- 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale di LONA-LASES adottata definitivamente dal Commissario ad acta con verbale di deliberazione n. 1 di data 23 aprile 2015, negli elaborati che così modificati vengono allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C;
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 11/15 di data 5 febbraio 2015 corrispondente all'allegato A e la lettera del medesimo Servizio di data 13 luglio 2015, prot. n. 364608/18.2.2 corrispondente all'allegato B;
- 4) di dare atto che la presente variante al piano regolatore generale del Comune di LONA-LASES è stata adottata in adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013 mediante le integrazioni alle norme di piano (TITOLO SESTO – PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE);
- 5) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di LONA-LASES in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

MRC

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- 6 OTT. 2015







ALLEGATO A)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova, 67 - 38122 Trento
Tel. 0461497055- Fax 0461497088
e-mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PER LA VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

Articolo 31, commi 5-6, della l.p. 04.03.2008, n. 1.

Trento, 5 febbraio 2015

Prat. n. 2077 – parere n. 11/15

OGGETTO: COMUNE DI LONA-LASES: Variante al piano regolatore generale
Rif. to delib. comm. n. 1 dd. 31.10.2014 - prima adozione

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- visto il verbale n. 4/2015 della Conferenza di pianificazione tenutasi in data 19 gennaio ad ore 11.00;

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, sulla base della Conferenza di pianificazione convocata il giorno 19 gennaio 2015 ad ore 11.00 per l'esame della variante al PRG in oggetto, adottata dal Comune di Lona-Lases, rileva quanto segue al fine della verifica di coerenza del piano adottato con il Piano urbanistico provinciale.

Premessa

Con deliberazione commissariale n. 1 del 30 ottobre 2014, pervenuta in data 11 novembre 2014, il Comune di Lona-Lases ha adottato una variante al piano regolatore generale, finalizzata all'aggiornamento delle previsioni del piano regolatore vigente.

Contenuti della variante

Tramite la presente variante l'Amministrazione intende proporre la modifica dei contenuti dello strumento urbanistico locale al fine di, garantirne il necessario adeguamento al nuovo piano urbanistico provinciale ed alle disposizioni di carattere sovraordinato; rispondere ad esigenze emerse a livello locale; soddisfare necessità di carattere pubblico ed aggiornare i contenuti del PRG coerentemente con lo stato reale dei luoghi. In particolare per gli elaborati cartografici è stato disposto l'aggiornamento della carta catastale di base e l'adeguamento rispetto alle specificazioni tecniche "Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio", approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2129 del 22 agosto 2008.

In data 3 dicembre 2014 (prot. n. 0645097) l'Amministrazione ha inviato allo scrivente Servizio una nota con oggetto *Rilevamento errori materiali* evidenziando che in corrispondenza di due aree (area a servizi pubblici-ex mensa lavoratori del porfido- e stralcio di un tratto di viabilità comunale a lato della S.P. 71 nelle immediate vicinanze del Municipio-tratto iniziale Via Maseri) sono state riportate erroneamente due previsioni urbanistiche che "saranno a breve oggetto di specifica variante al PRG per opere pubbliche, che il Consiglio comunale adotterà con apposito provvedimento". A tale proposito si prende atto che nel frattempo il Comune di Lona-Lases ha provveduto ad adottare detta variante per opere pubbliche con deliberazione consigliare n. 24 del 9 dicembre 2014.

Analisi degli elaborati cartografici di piano

Si fa innanzitutto presente che, nel corso dell'istruttoria della variante, sono state individuate alcune modifiche cartografiche non espressamente evidenziate negli elaborati di raffronto ma comunque contenute nel piano. Di seguito a titolo collaborativo si elencano le suddette previsioni:

	DESTINAZIONE VIGENTE	DESTINAZIONE VARIANTE
48	Fascia rispetto stradale	Verde privato
49	Fascia rispetto stradale	Verde privato
50	Fascia rispetto stradale	Verde privato
51	Fascia rispetto stradale	Verde privato
52	Fascia rispetto stradale	Verde privato
53	Fascia rispetto stradale	Residenziale di completamento e verde privato
54	Fascia rispetto stradale	Residenziale di completamento
55	Fascia rispetto stradale	Verde privato
56	Fascia rispetto stradale	Verde privato Verde pubblico attrezzato
57	Fascia rispetto stradale Bosco	Verde privato
58	Fascia rispetto stradale	Verde privato
59	Fascia rispetto stradale	Verde privato
60	Fascia rispetto stradale	Verde privato
61	Fascia rispetto stradale	Verde pubblico attrezzato
62	Fascia rispetto stradale Bosco	Verde privato

Formalmente le modifiche non sono state individuate negli elaborati di piano adottati, al fine di consentirne la valutazione da parte delle strutture provinciali per gli aspetti di merito nonché la consultazione in fase di pubblicità.

L'Amministrazione una volta consultato l'elenco riportato nella presente valutazione tecnica ed individuata la localizzazione delle predette previsioni, può valutare la conferma o lo stralcio delle stesse in fase di adozione definitiva. A tale proposito si coglie l'occasione per chiarire che, qualora le modifiche venissero confermate, l'espressione del parere di merito viene rinviato all'espressione della valutazione dell'adozione definitiva.

Informatizzazione del PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante adottata è stata redatta secondo le specificazioni tecniche per l'"Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008.

Il parere dell'Ufficio Sistemi informativi, in merito ai formati di scambio previsti per la gestione dei dati con sistemi GIS al fine della loro acquisizione nel SIAT della Provincia, evidenzia quanto segue:

"Sulla base dei controlli eseguiti anche con l'ausilio del sistema GPU – Gestione Piani Urbanistici, si formulano le osservazioni di seguito riportate.

6 OTT. 2015
Cognetti



Si premette che i file in formato shape sono stati riuniti in un'unica cartella. I files, infatti, sono stati consegnati al nostro Ufficio suddivisi in 2 cartelle denominate "Shp -ambientale", e "Shp - urbanistico". L'operazione di riunione degli shape-files in un'unica cartella dovrebbe essere sempre eseguita prima della consegna da parte dei tecnici incaricati, al fine di evitare la presenza di file omologhi e in modo da consentire le operazioni di controllo automatizzato.

A) Controlli effettuati con esito positivo

1. PRG georeferenziato correttamente in coordinate UTM-WGS84.
2. Definizione del PRG su base catastale.
3. Non è stato necessario effettuare particolari operazioni di sistemazione dei dati (quali ad esempio la cancellazione di elementi grafici posti all'esterno del confine comunale, la creazione di shape-file "obbligatori", la trasformazione di formato di shape-file da lineari a poligonal).
4. Nelle Legende delle tavole in formato PDF ad ogni voce è stato associato il corrispondente codice della Legenda Standard.

B) Controllo a vista, eseguito a campione, tra cartografia PDF e shape

Dal controllo effettuato a campione sono emerse varie differenze.

Nella tavola PDF "VARIANTE - TAVOLA 02" le aree produttive del settore secondario D104_P (si veda la località Palusa) hanno due corazzioni diverse, cosa che non si riscontra invece nella cartografia vettoriale né in legenda PDF.

Sempre riguardo alle aree produttive del settore secondario, ma di progetto, D105_P, c'è da segnalare che l'unico piccolo poligono ubicato nella zona a nord-est dell'abitato di Lases non viene riportato nella legenda PDF della tavola stessa.

Nella tavola "VARIANTE - TAVOLA 03" la strada di interesse locale che va dall'abitato di Lona verso Sottolona è segnata come esistente, mentre nel vettoriale è indicata come da potenziare.

C) Controlli effettuati con il sistema GPU

Sono stati eseguiti, in aggiunta ai controlli sopra descritti, dei controlli topologici con il sistema GPU. La procedura di controllo informatico automatizzato ha evidenziato la presenza di sovrapposizioni tra classi complementari e di "buchi" nella copertura di destinazioni d'uso urbanistico; nella maggior parte dei casi si tratta di modesti errori topologici che possono essere ignorati o corretti direttamente dal nuovo sistema informatico GPU. Alcuni errori di significativa importanza, però, dovranno essere necessariamente corretti da parte del tecnico redattore del PRG, in accordo con lo scrivente Ufficio.

Al termine della fase di controllo e di riparazione automatica di alcune tipologie di errore, il sistema GPU ha evidenziato la presenza delle seguenti incongruenze:

- è stata rilevata la presenza di n. 10 "buchi" nella copertura delle destinazioni d'uso urbanistico; dal controllo si rileva che tre casi riguardano l'uso del tema compatibile L108_P non sovrapposto ad un tema complementare; in altri tre casi si tratta di modeste imperfezioni grafiche; ci sono poi due poligoni di bosco (duplicati fra loro) e un poligono di pascolo con geometrie non corrette (che quindi vengono segnalati come errore dal sistema) ed infine una strada ed un percorso pedonale riportati come temi lineari non come poligoni.
- è stata rilevata la presenza di n. 6 sovrapposizioni; dai controlli risulta che in cinque casi si tratta del tema A101_P sovrapposto ad altri temi complementari e in un caso si tratta di un'area a bosco che deborda leggermente su un'adiacente area a verde privato.

La correzione dei problemi di minore entità riscontrati tramite il sistema GPU non è ad oggi obbligatoria, e quindi non è vincolante, ma è funzionale all'inserimento del PRG in oggetto in un visualizzatore Web-GIS che verrà reso disponibile in futuro tramite internet agli utenti interni ed esterni alla Provincia Autonoma di Trento.

In mancanza delle correzioni delle incongruenze informatiche riscontrate, la variante al PRG in oggetto potrà essere comunque approvata ma non potrà essere integrata nel visualizzatore sopra citato. Il nostro ufficio rimane pertanto a disposizione per un eventuale incontro con i tecnici incaricati dal comune al fine di verificare le modalità di correzione dei dati prima di un invio formale del parere da parte dell'Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio."

Per quanto riguarda i dati grafici rappresentati cartograficamente e consegnati su supporto informatico, dall'istruttoria di Ufficio condotta sulla variante al PRG, emergono le seguenti incongruenze che andranno opportunamente risolte in fase di adozione definitiva.

- le modifiche introdotte (es. var. n.2, modifica categoria d'intervento edifici storici) vanno necessariamente rappresentate all'interno delle tavole cartografiche che compongono la versione di raffronto e consegnate in formato V100_P.shp (rif. d.P.G. n. 2129/2008)

- in merito al sistema delle reti per la mobilità, la rappresentazione grafica (viabilità principale, locale) deve essere rivista in modo da indicare la categoria di appartenenza tramite la sola sezione stradale (con sistema dei poligoni), sovrapponendo la simbologia lineare per la tipologia d'intervento conformemente a quanto adottato dal PUP; le ulteriori aree del demanio vanno ricomprese nel cartiglio "demanio strade" o "spazi a servizio della mobilità";

- in generale va garantita la corrispondenza tra quanto rappresentato nelle tavole grafiche e quanto definito all'interno della legenda (es. retino direzione del colmo, ecc.);

- quanto rappresentato all'interno degli elaborati cartografici deve risultare coerente con i contenuti delle specifiche tecniche per l'uniformità delle segnature di legenda, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2129/2008 (es. aree con specifico riferimento normativo, aree produttive e commerciali, aree a bosco, aree a prati e pascoli, aree ad elevata integrità, laghi, corsi d'acqua, percorso pedonale, percorso ciclo-pedonale di progetto, area di protezione dei laghi, area di tutela ambientale, ecc.);

Per quanto riguarda le tavole grafiche *Cartografia urbanistica*, si rileva la necessità di integrare i contenuti delle stesse rappresentando anche i temi della carta tecnica provinciale, al fine di consentire l'inquadramento del piano in esame rispetto al territorio dei comuni limitrofi.

Si evidenzia la necessità di assicurare la verifica rispetto alla base topografica delle perimetrazioni delle aree relative a previsioni che determinano aggiornamento del nuovo Piano urbanistico provinciale (es. perimetrazione aree agricole di pregio).

In via generale si richiede che tutti gli elaborati che compongono la presente variante, in particolare norme di attuazione e tavole cartografiche, vengano consegnati anche in versione definitiva.

Rendicontazione

Posto che, in data 07 marzo 2010 è entrato in vigore il regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., il Comune di Lona-Lases ha provveduto a redigere l'elaborato corrispondente alla *Rendicontazione urbanistica*, quale parte integrante della documentazione di piano ai sensi del regolamento sopra richiamato.

In tema di autovalutazione si riscontra la necessità effettuare alcune puntualizzazioni. Rispetto alla variante n. 28, che interessa "aree agricole" del PUP, si richiede di integrare i contenuti della scheda specifica secondo quanto richiesto dall'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP.

Per quanto riguarda i contenuti del presente allegato si osserva che gli stessi andranno necessariamente aggiornati per la parte riferita all'Allegato "E" al PUP (Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani), tenendo conto della versione definitiva, in particolare per quanto riguarda la scheda descrittiva corrispondente alla Comunità della Valle di Cembra.

Pertanto, si richiede che la variante venga integrata in sede di adozione definitiva per approfondire detti profili.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si rinvia agli esiti della Conferenza dei Servizi, prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 per la verifica preventiva del rischio determinato dalle nuove previsioni urbanistiche. Tale Conferenza nella seduta del 13 gennaio 2015 ha esaminato il piano in oggetto sotto il profilo del rischio idrogeologico.

In sede della suddetta Conferenza dei Servizi, si è ritenuto necessario formalizzare le seguenti precisazioni:

" - gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII° aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale e in particolare le acque pubbliche iscritte nell'elenco provinciale, le particelle catastali appartenenti al demanio idrico, i tratti di altri corsi d'acqua dove la Provincia ha investito, anche nel recente



passato, risorse per la sistemazione e dove sono presenti opere di sistemazione da essa costruite e che necessitano quindi di tutela per non vanificare gli effetti sistematori;

- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**.

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP."

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione.

- si [...] provveda ad evidenziare graficamente (mediante un apposita simbologia) sulla cartografia di ogni piano regolatore generale una volta approvato e conseguentemente sulla cartografia dell'USP, le aree classificate come R3 che a seguito dell'esame dello studio di compatibilità, siano state valutate positivamente.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3."

Riguardo alle nuove previsioni introdotte, in sede della suddetta Conferenza, sono state rilevate le seguenti criticità sotto il profilo idrogeologico:

"Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Geologico segnala che entro le N.d.A. va fatto riferimento all'VIII° aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014.

Sotto il profilo di specifica competenza, l'Incarico dirigenziale per la Programmazione di protezione civile con riferimento all'art. 33 delle Norme di Attuazione del PGUAP (*Ambiti fluviali di interesse ecologico*) segnala che nelle norme di attuazione del comune di Lona-Lases è contenuto l'art. 36 ter dove si disciplinano gli interventi ammissibili negli ambiti fluviali ecologici e gli stessi sono stati perimetrati nelle tavole di piano del Sistema ambientale. Nello specifico si segnala che la var. 20, con cambio di destinazione d'uso da bosco ad area agricola secondaria, ricade in ambito fluviale ecologico a valenza elevata del torrente Avisio. Per tale variante si propone lo **STRALCIO** poiché la nuova destinazione proposta risulta incompatibile con i criteri di tutela e valorizzazione degli ambiti ecologici a valenza elevata (capitolo VI. 4 della Parte Sesta del PGUAP "Ambiti fluviali").

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di Lona-Lases:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	Va individuata la rete idrografica; inoltre il Servizio Bacini montani chiede lo STRALCIO della fascia pari a 10 m, misurata dalla proprietà demaniale e/o dall'argine del corso d'acqua che deve rimanere a bosco in ottemperanza dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
2	In caso di interferenza con i corsi d'acqua gli interventi vanno concordati con il Servizio Bacini montani.



4	Il Servizio Geologico esprime parere favorevole ma con il divieto di realizzare nuove volumetrie in quanto la variante è collocata in una zona esposta a crolli rocciosi.
5	Il Servizio Geologico chiede lo STRALCIO della previsione in corrispondenza delle pp.ff. n. 2320, 417, 2326 e 2328 in quanto corrispondenti al corpo di una frana, mentre il Servizio Bacini montani richiede lo STRALCIO della fascia pari a 10 m, misurata dalla proprietà demaniale e/o dall'argine del corso d'acqua che deve rimanere a bosco in ottemperanza dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
19	Si segnala che l'area in variante è collocata in una zona caratterizzata da crolli rocciosi; viene fatto pertanto divieto di realizzare nuovi volumi edili.
20	NEGATIVO in quanto ricadente in area ad elevata pericolosità idrogeologica e caratterizzata da una criticità dovuta a crolli rocciosi.
21	Le eventuali realizzazioni di nuove volumetrie sono subordinate ai risultati di una specifica analisi sulla pericolosità da crolli rocciosi e sulle eventuali opere o interventi di messa in sicurezza.
32	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di protezione della sorgente con CODSOR 52.
33	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di protezione della sorgente con CODSOR 52.
34	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di rispetto idrogeologico della sorgente con CODSOR 52.
35	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di rispetto idrogeologico della sorgente con CODSOR 52.
36	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di rispetto idrogeologico della sorgente con CODSOR 52.
37	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di rispetto idrogeologico e di protezione della sorgente con CODSOR 52.
38	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di rispetto idrogeologico della sorgente con CODSOR 52.
39a	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di rispetto idrogeologico della sorgente con CODSOR 52.
40	Parere favorevole, in quanto non c'è un aumento del rischio, ma data la potenziale pericolosità da crolli rocciosi dal versante a monte, eventuali nuovi volumi sono subordinati ai risultati di una specifica analisi sulla pericolosità e agli interventi di messa in sicurezza. Si segnala, inoltre, che la variante ricade entro l'area di protezione della sorgente con CODSOR 52.
41	Parere favorevole, ma si segnala che l'area è soggetta a potenziali crolli rocciosi. Pertanto, eventuali interventi ammessi secondo le N.d.A. del PRG dovranno essere subordinati ad un'analisi sui crolli rocciosi e sulle opere di protezione. Si segnala, inoltre, che la variante ricade entro l'area di protezione della sorgente con CODSOR 52.
42	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di protezione della sorgente con CODSOR 52.
43	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di protezione della sorgente con CODSOR 52.
44	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di protezione della sorgente con CODSOR 52.
45	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di protezione della sorgente con CODSOR 52.
47	POSITIVO . Si segnala che la variante ricade entro l'area di protezione della sorgente con CODSOR 52.

Si consiglia inoltre il Comune proponente di prendere contatti diretti con i Servizi competenti per quanto riguarda la pericolosità interessata dalle singole varianti in modo da poter approfondire gli aspetti essenziali dei fenomeni idrogeologici interessati."

L'Ufficio studio e pianificazione dell'Incarico speciale per la Programmazione di protezione civile, per quanto riguarda eventuali interferenze con sorgenti, pozzi, acquedotti e altre derivazioni, al fine della tutela di diritti di terzi, raccomanda la consultazione del sito provinciale all'indirizzo internet "www.territorio.provincia.tn.it" alla sezione *Utilizzazione acque pubbliche - Consultazione derivazioni idriche*. Per le sorgenti ad uso potabile tutelate ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2779 del 14 dicembre 2012 rimanda, invece, alla consultazione del sito provinciale all'indirizzo provinciale "www.protezionecivile.tn.it" alla sezione

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

POP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale.

Rete idrografica

Relativamente alla rappresentazione dei corsi d'acqua riportata all'interno delle tavole cartografiche indicate alla presente variante, si evidenzia la necessità di verificare quanto definito in esigenza con quanto rappresentato all'interno dell'Inquadramento strutturale del PUP.

Arearie di protezione delle risorse idriche

La delimitazione dell'area di rispetto del Lago di Lases deve necessariamente corrispondere con quanto definito dal nuovo Piano urbanistico provinciale, poiché sono state riscontrate una serie di incongruenze in corrispondenza delle sponde settentrionale e meridionale.

Boni ambientali, boni archeologici, architettonici, storico artistici rappresentativi

La Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia con riferimento alla variante di cui all'oggetto per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 aprile 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio evidenzia quanto segue:

"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici"

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici.

"Le Norme di attuazione del Prg trattano dei beni vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio nello specifico art. 29bis – Edifici, manufatti o siti tutelati ai sensi del D.Lgs.N.42/2004 "Codice dei beni culturali", che contiene però alcune inesattezze da correggere: il punto 3. riferisce come soggetti a verifica dell'interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di cinquant'anni, mentre a seguito di modifica normativa tale termine è diventato di settanta anni. Il medesimo punto 3. richiama l'art. 11 del Codice, ma senza fare riferimento al correlato art. 50 che fissa la procedura per lo spostamento o la modifica del bene, interventi cui sovente questi manufatti vengono sottoposti; per chiarezza e completezza, si suggerisce di completare il capoverso. Il punto 4. nell'ambito dei beni sottoposti alla L. 7 marzo 2001, n. 78 *Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale* deve essere corretto nella citazione del nome della Soprintendenza, che a decorrere dal 1° giugno 2014 è diventata Soprintendenza per i beni culturali. Il punto 7. elenca i beni architettonici sottoposti alle disposizioni dell'art. 12 del Codice: tale elenco non può essere esaustivo per la condizione stessa che determina l'assoggettabilità all'art. 12: per essere soggetti a verifica un bene di proprietà pubblica, o assimilata, deve avere più di settanta anni, e questa è una condizione in fieri, che si raggiunge mano a mano che il tempo passa. Nell'elenco riportato al punto 7. vi sono due immobili solo perché su tali beni negli anni passati si sono compiuti dei lavori e quindi tali beni sono stati riconosciuti come art. 5 della precedente legge n.1089/1939 sui beni culturali; con la nuova normativa del Codice, tali immobili devono comunque essere verificati e - se ritenuti - dichiarati di interesse e il vincolo intavolato al Libro Fondiario. Va inoltre corretta la numerazione dei beni sottoposti all'art. 12 e citati nel punto 7., in quanto sulla tav. Ambientale 1A del Piano la Chiesa di San Giobbe e la casa ex-caseificio sono individuati rispettivamente con il numero 7 e 8 anziché con il numero 1 e 2 come nelle Norme.

L'art. 32 – Viabilità storica cita manufatti (linee di difesa, trincee) che sono soggetti alla L. 7 marzo 2001, n. 78 *Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale*: si consiglia di richiamare anche in questo articolo gli estremi della legge, scrivendo in particolare che la legge riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, come elencate all'art. 1, comma 2, e ne promuove la riconoscizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione.

L'art. 1 comma 5 vieta gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni.

L'art. 9 dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di notevole valore storico o documentario.

L'art. 2, comma 3, dispone che i soggetti, pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 debbono darne comunicazione,

corredato del progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio."

L'art. 50 – Verde attrezzato richiama categorie di manufatti quali fontane, edicole votive, pavimentazioni, muri a secco steccati e memorie della tradizione locale, per le quali il Piano caldeggiava la valorizzazione; si ricorda che tali manufatti, se insistenti su particelle di proprietà pubblica, devono essere sottoposte alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, mentre se sono su particelle di proprietà privata, potrebbero ricadere nel disposto dell'art. 11 e del combinato art. 50 del citato Codice. Si ricorda altresì che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche "le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico"; qualora si intervenga con opere su viabilità storica (art. 52 - Piazza da sistemare e valorizzare delle NdA), bisogna procedere alla verifica dell'interesse culturale, anteriormente o contestualmente alla progettazione.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime NULLA OSTA alla variante in oggetto, fatte salve la seguenti **prescrizioni**:

- dovrà essere aggiornata la denominazione della Soprintendenza come da recente normativa poiché, con deliberazione n. 606 del 17 aprile 2014, la Giunta Provinciale ha attribuito le competenze in materia di beni archeologici alla struttura denominata Soprintendenza per i beni culturali, cui fa capo l'Ufficio beni archeologici;

- nelle Norme di Attuazione, art. 30, va cancellato il comma 4 relativo ai "siti e aree con grado di tutela 03"; il riferimento al grado di tutela 03 va cancellato, altresì, nell'introduzione allo stesso art. 30;

- in conseguenza di quanto sopra, nel testo della Relazione, p. 19, andranno cancellate le seguenti "Altre aree di interesse archeologico: NECROPOLI ROMANA (Lases edificio scolastico); NECROPOLI ROMANA (Lases Fratteselle); NECROPOLI ROMANA (Lona);

- nella medesima Relazione, p. 19, andrà mantenuta, fra le "Altre aree di interesse archeologico" quella descritta come segue "STRUTTURE MURARIE DI CRONOLOGIA INCERTA (Lona – Castelleri)", che va rinominata "Castelleri" e passa dal grado di tutela 03 al grado di tutela 02;

- la necessaria (essendo a tutela 02) perimetrazione in cartografia della sopra menzionata area in loc. "Castelleri" dovrà essere condotta in stretta collaborazione con il funzionario responsabile, al fine di garantire la correttezza delle informazioni; quanto all'elenco delle varianti, si ricorda che, qualora esse ricadano in aree a grado di rischio archeologico 02 e comportino scavi, anche superficiali, dovrà essere applicata la procedura descritta nel sopra menzionato art. 30 delle Norme di Attuazione."

Aree ad elevata naturalità

Per quanto di competenza il funzionario incaricato del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia, e presente in conferenza di pianificazione, per gli aspetti di merito propone alcune considerazioni riportate di seguito.

In tema di adeguamento cartografico viene evidenziata la necessità di distinguere la Riserva naturale provinciale dal sito della rete Natura 2000, poiché va differenziata la disciplina specifica ed in alcuni casi detti perimetri non coincidono. Inoltre, si rileva che con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 28 marzo 2014 pubblicato dalla Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2014, sono state individuate nel territorio trentino 123 ZSC (Zone Speciali di Conservazione), e pertanto il sito di importanza comunitaria Lona- Lases assume la denominazione definitiva di Zona Speciale di Conservazione (ZSC). Per quanto riguarda la compatibilità delle varianti, si parte dalla variante n. 2 per la quale, pur riconoscendo la compatibilità in via generale, si richiede che la stessa non vada ad interessare direttamente la Riserva naturale provinciale in quanto non sarebbe compatibile con le norme; mentre per ciò che riguarda la ZSC si richiede che in sede progettuale venga effettuata una verifica sulla necessità di eventuali adempimenti di valutazione di incidenza. Relativamente alle due varianti (26-27), tramite le quali si prevede la trasformazione da bosco ad agricola in prossimità della riserva Palù Redon, si pone in evidenza una criticità nei confronti dell'eventuale aumento di apporto di nutrienti nei confronti della piccola torbiera; il Servizio pertanto esprime parere positivo purché venga riservata una fascia cuscinetto boscata nella parte di versante che degrada verso l'area umida. In tema di adeguamento normativo si richiedono degli aggiornamenti, in particolare per quanto riguarda l'art. 33, deve essere citata la delibera istitutiva della Riserva provinciale. Mentre, in merito alla Rete Natura 2000 si chiede di aggiornare il riferimento alla delibera attuativa dell'art. 15 del Regolamento concernente le aree protette provinciali - D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/leg.

Aree agricole

Sotto il profilo della coerenza del piano con la disciplina delle aree agricole del PUP, il Servizio Agricoltura della Provincia osserva quanto segue:

“Norme di attuazione”

Art. 61 – aree agricole di pregio. Al comma 9 si stabilisce un vincolo di destinazione d’uso per gli edifici destinati ad agritur pari a 30 anni. L’art. 62, comma 4, della L.P. 1/2008, peraltro ripreso al successivo comma 10, specifica invece che non può essere mutata la destinazione d’uso degli edifici destinati allo svolgimento di attività agricola. Anche il vincolo di cui al comma 9, quindi, dovrebbe essere ricondotto a quello di cui al comma 10.

Art. 61 – aree agricole di pregio – commi 16 e 17. I due commi confondono le strutture pertinenziali di edifici esistenti ed i piccoli manufatti per soggetti che non svolgono attività agricola in forma professionale, facendoli ricadere entrambi sotto la disciplina del regolamento di attuazione della legge urbanistica (D.P.P. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg. “Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari”). In realtà i primi trovano giustificazione nell’art. 62, comma 8, della L.P. 1/2008, mentre solo i secondi sono soggetti al Regolamento. La norma andrebbe corretta di conseguenza.

Art. 62 – aree agricole – comma 3. L’elenco delle strutture ammissibili ed i requisiti soggettivi per l’edificazione appaiono abbastanza confusi. Ai sensi del Pup, anche nelle aree agricole di cui all’art. 37 delle Norme di attuazione, l’edificazione è riservata alle imprese agricole, cosa che non appare sufficientemente chiara. Si propone la riscrittura del comma.

Cartografia

Si evidenzia la presenza da lungo tempo di un deposito di materiali sulle pp.ff. 64 e 73 in c.c. Lases, attualmente inserite in area agricola di pregio. “

Infine in tema di aree agricole, in merito all’adeguamento condotto per la perimetrazione delle aree agricole e aree agricole di pregio si richiede che venga condotta una verifica di quanto rappresentato a livello cartografico affinché risulti coerente con quanto individuato all’interno del PUP e con i criteri fissati al comma 4, dell’art. 11 delle norme del PUP.

Arearie bosco

In riferimento alla presente variante il Servizio Foreste e fauna della Provincia segnala che:

“Il Comune di Lona-Lases è dotato di Piano Regolatore Generale a suo tempo adeguato alla “Variante 2000 al P.U.P.”, approvato dalla Giunta provinciale con delibera n° 315 di data 25 febbraio 2005, in seguito variato più volte, soprattutto per adeguarlo a sopravvenute modifiche normative.

L’elemento che caratterizza la “Variante 2014” è il proposito di recuperare all’agricoltura delle aree ora occupate dal bosco, ma che in un passato più o meno lontano erano probabilmente adibite all’attività agricola.

Vengono inoltre inserite nella zonizzazione agricola/produttiva le aree disboscate negli ultimi anni sulla base di provvedimenti abilitativi in materia di vincolo idrogeologico.

L’elaborato infine apporta delle correzioni all’inquadramento urbanistico inserendo correttamente alcune zone agricole in attualità di coltivazione impropriamente ricomprese nella zonizzazione a bosco.

La linea seguita non può però essere condivisa tanto che si ritiene di dover esprimere un **parere negativo** su molte varianti proposte in considerazione del fatto che, secondo l’attuale normativa, “i piani regolatori generali possono aggiornare i perimetri delle aree a bosco in relazione all’accertata alterazione dello stato di fatto”. Questo non preclude affatto la possibilità di mutare la destinazione d’uso secondo la procedura prevista però dalla L.P. 11/2007, valutando quindi gli impatti specifici che dette trasformazioni possono comportare per la stabilità idrogeologica dei luoghi.

Entrando nel dettaglio delle numerose varianti puntuali che riguardano ambiti evolutisi a bosco per il lungo abbandono delle pratiche agrarie e che nella variante del P.R.G. vengono ora ricompresi nella zonizzazione delle aree a destinazione agricola si possono individuare le seguenti previsioni n. 5, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 31.

E’ peraltro da precisare che le varianti 23, 26 e 27 sono riferibili a 3 varianti puntuali che in parte regolarizzano alcune aree già di fatto oggetto di un intervento di trasformazione e pertanto si ritiene ammissibile il cambio di destinazione **limitatamente alle zone oggetto di bonifica**.

Un discorso similare va evidenziato per le varianti n. 24 e 25 che riguardano due varianti attigue che interessano rispettivamente le pp.ff. 1088/1 e 1098/1 e particelle adiacenti, in ampliamento ad una zona agricola esistente. Nel caso di specie si ritiene di poter ammettere il **cambio di destinazione limitatamente all’area di fatto effettivamente agricola**.

Per quanto concerne le altre varianti si evidenzia quanto segue:

- var. 5 - interessa una vasta area in gran parte boscata. La superficie va ridefinita inserendo le sole superfici effettivamente agricole. **Parere negativo** alla zonizzazione così come proposta;

- var. 19 – Si tratta di un comparto boscato di limitata estensione in stretta adiacenza con gli edifici di Sotto Lona. **Non si ravvisano ostacoli**;

- var. 20 - vasto compendio quasi interamente ricompreso in area ad elevata pericolosità geologica e idrologica in adiacenza al Torrente Avisio. Ricade pure in ambito fluviale con valenza ecologica elevata. Il bosco svolge un'importante funzione protettiva e ambientale e se ne ritiene particolarmente **importante il suo mantenimento**;

- var. 21 - si tratta di un'area già parzialmente coltivata. **Parere positivo** alla destinazione proposta;

- var. 30 - interessa un ambito solo parzialmente boscato che va ad ampliare un comparto edificabile esistente. **Non si ravvisano ostative**;

- var. 31 - si tratta dell' ampliamento di una zona agricola esistente. Pur non rilevando particolari ostative nel caso di specie si ritiene di poter ammettere il **cambio di destinazione limitatamente all'area di fatto almeno parzialmente già agricola escludendo le pp. ff. 425/1, 426/1/2 e 427**;

- var. 46 - si tratta di un'area a castagno coincidente con le pp. ff. 57 e 58, per la quale si ritiene, ai fini della mera coltivazione delle piante da frutto, non indispensabile un intervento di trasformazione di coltura, in considerazione del fatto che l'ambito in questione era bosco anche nel 1973. **Se ne propone quindi lo stralcio**.

Per quanto concerne le altre varianti a scopo non agricolo che interessano aree boscate si evidenzia quanto segue:

- var. 2 - interessa il tracciato della pista ciclabile che collega Piazzole con Lona e Lases. Si esprime **parere positivo** per gli attraversamenti di area boscata;

- var. 4 - interessa le pp. ff. 2440, 2441 ed altre - si tratta di terreni periurbani semiaperti. **Non si ravvisano elementi ostativi per gli aspetti di competenza**. Si segnala che interessa le superfici adiacenti la condotta Piazze-Pozzolago;

- var. 6 - coincide con la p. f. 3317; l'area adibita a "area per impianti tecnologici" risulta solo parzialmente boscata e costituisce area pertinenziale dei vicini fabbricati della condotta Piazze - Pozzolago. **Non si ravvisano elementi ostativi**;

- var. 7 - Si tratta di terreni a valle di alcuni edifici da adibire a verde privato. Si ritiene opportuna una sua leggera **ridelimitazione togliendo la p. f. 2347/1**.

Per quanto riguarda infine le Norme di Attuazione si rileva che l'art. 58. Aree a bosco, rimane invariato rispetto al P.R.G. vigente, mentre l'art. 59. Aree a prati e pascoli, è stato parzialmente modificato solo per aspetti di forma."

Aree estrattive

Per gli aspetti di competenza, tenuto conto dei contenuti della variante al PRG di cui all'oggetto, il Servizio Minerario della Provincia fa presente quanto segue:

"- ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, i comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave;

- per quanto riguarda le aree estrattive denominate "Monte Rosa" e "Caolago-Pianacci" di Lona-Lases, detto adeguamento è avvenuto, anche se nella relazione di prima adozione e nella Tavola n. 01, non è indicata la variante puntuale di adattamento dell'area estrattiva "Caolago" (l'area nella tavola di variante è leggermente differente da quella del PRG vigente) né tanto meno la modifica della limitrofa "area di bonifica prioritaria".

Fatte le sopra citate considerazioni e per quanto di competenza, si esprime comunque parere favorevole alla variante in esame, ricordando che le tavole del piano cave in formato dxf georeferenziato (coordinate wgs-84) sono disponibili sul portale della Provincia al seguente link: http://www.minerario.provincia.tn.it/piano_cave/pagina3.html."

In tema di aree estrattive si sottolinea che è necessario operare una verifica in merito alla perimetrazione dell'area estrattiva "Caolago" affinché quanto definito all'interno degli elaborati cartografici corrisponda con i contenuti del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerarie.

Quadro insediativo e infrastrutturale della variante

1. Insediamenti consolidati

Tramite la presente variante è stata proposta la modifica della categoria d'intervento, per tre edifici esistenti all'interno degli insediamenti storici di Lona-Lases. Tutte le modifiche prevedono la trasformazione dalla categoria "risanamento conservativo" alla categoria "ristrutturazione edilizia" e riguardano le schede nn. 57, 97 e 120.

In merito alle modifiche introdotte ed al contenuto delle schede di rilevazione in questione, si osserva quanto segue:

CONCESSIONE
TRENTINO ALTO ADIGE

Trento - 6 OTT. 2015

scheda 57, a seguito della modifica condotta si richiede di aggiornare l'estratto cartografico inserito all'interno della scheda;

scheda 97, si ribadisce quanto osservato per la precedente scheda, inoltre si richiede di verificare la coerenza del contenuto nella sezione "note";

scheda 120, oltre a quanto osservato per le precedenti schede, in merito alla variazione apportata alla presente scheda si ritiene opportuno inserire la specifica "devono essere garantiti ordine e regolarità compositiva in corrispondenza del fronte principale, considerato che il corpo edilizio in oggetto fa parte di una cortina edilizia".

In generale si richiede che in fase di adozione definitiva vengano allegate ed aggiornate le tavole cartografiche relative agli insediamenti storici, tenendo conto delle modifiche introdotte con la presente variante.

2. Aree residenziali

In tema di dimensionamento residenziale il Comune di Lona-Lases ha condotto una verifica del dimensionamento residenziale del proprio strumento urbanistico in rapporto al fabbisogno abitativo determinato dall'incremento del numero delle famiglie stimato al 2024.

Quanto elaborato risulta coerente con i criteri emanati dalla Giunta provinciale con provvedimento n.1281 del 23 giugno 2006, in particolare per quanto riguarda il percorso metodologico adottato, anche se questo risulta riferito esclusivamente ai fattori demografici. Tuttavia si ritiene che vi siano alcuni aspetti che devono essere risolti, al fine di garantire a livello formale una chiara interpretazione di quanto redatto e a livello sostanziale una corretta verifica della coerenza tra dinamiche demografiche e proiezioni delle politiche residenziali. Pertanto si richiede che:

- per il dato riferito all'incremento di famiglie nel periodo 2012-2024 (pag. 50) venga garantita la corrispondenza con la proiezione elaborata a pag. 51, corrispondente a 31 famiglie;
- la capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente venga maggiormente argomentato, evidenziando anche il contributo in termini volumetrici derivante dal recupero del patrimonio edilizio esistente;
- l'arco temporale considerato per definire le proiezioni demografiche (popolazione e famiglie) corrispondente al 2012-2024 (12 anni) deve essere riconsiderato, facendolo coincidere con la durata del piano fissata in 10 anni (2014-2024), al fine di misurare l'effettiva coerenza tra le dinamiche demografiche e le politiche residenziali.

Si riportano di seguito alcune osservazioni riferite alle modifiche puntuali introdotte nel territorio corrispondente al Comune di Lona-Lases tramite la variante di cui all'oggetto.

Per quanto riguarda il riconoscimento di un'area residenziale di completamento in corrispondenza di un'area definita a verde privato avvenuto tramite la variante n. 40 si richiede di rivedere i parametri edificatori assegnati, tenuto conto delle considerazioni di seguito riportate. Per l'area in questione viene previsto il cartiglio B4, h max=10.50 m, indice di fabbricabilità=2.5 mc/mq; mentre, per gli edifici esistenti contermini, aventi le stesse caratteristiche architettoniche del manufatto in oggetto, vengono previsti parametri edili più restrittivi, come specificato al cartiglio B6, h max=8.50 m, indice di fabbricabilità=1.5 mc/mq.

In merito alle modifiche introdotte tramite le varianti nn. 29 e 30, nello specifico riferite ai contenuti del comma 3 dell'articolo 44 delle norme di attuazione allegate, si osserva che quanto disposto va necessariamente rivisto assicurando la coerenza con quanto disposto in materia di contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi al Capo V, del Titolo V della legge provinciale 4 marzo 2008, n.1.

In via generale relativamente allo stralcio di molte aree residenziali, per le quali è stata prevista la modifica della destinazione urbanistica ad aree a verde privato, si osserva che va operata una verifica sotto il profilo urbanistico, considerato che tali aree corrispondono a porzioni di territorio con un basso rapporto di copertura destinate prevalentemente alla conservazione degli spazi aperti.

3. Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale



Per quanto riguarda lo stralcio avvenuto tramite le varianti nn. 10, 15 e 44 di alcune aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici (es. parcheggi pubblico, aree per impianti sportivi e attrezzature di livello locale civile amministrativo) si prende atto della decadenza del vincolo ma, si fa comunque presente l'esigenza di rispettare gli standards urbanistici di cui al D.M. 1444/1968.

4. Aree produttive

Nello specifico per quanto riguarda la variante n. 28, tramite la quale viene previsto un ampliamento dell'area produttiva e commerciale si segnala che tale modifica va adeguatamente giustificata; tenuto conto che per detta area era stata richiesta la riduzione della superficie ad area produttiva, nella valutazione della variante al PRG di Lona-Lases approvata con d.G.P. n. 2464 del 29 novembre 2013.

Inoltre in merito alla variante 22, con la quale viene modificata la destinazione urbanistica di un'area produttiva-commerciale a produttiva del settore secondario si coglie l'occasione per segnalare che lo strumento attuativo (piano di lottizzazione convenzionata) previsto anche per detta area in località Palusane, risulta scaduto da alcuni anni. A tale proposito si suggerisce di ristabilire uno strumento (piano guida), tramite il quale si possano definire: le opere di urbanizzazione non completate; gli standards urbanistici ed i sottoservizi, funzionali all'area; gli ambiti d'intervento, con particolare riferimento all'assetto proprietario ed alle aree non ancora attuate, facendo attenzione che non vi siano lotti interclusi.

5. Aree per attrezzature tecnologiche

Il funzionario incaricato dell'Agenzia per la depurazione della Provincia, presente in Conferenza di pianificazione, per gli aspetti di merito propone alcune considerazioni. Per quanto riguarda le ex discariche comunali, si è rivelata la presenza di un sito sulle sponde del Rio di Lona, il quale non rientra nel Piano provinciale per la bonifica delle discariche per RSU dismesse (1989) e, sulla base di una verifica sul posto condotta dalla Provincia, si ritiene che sull'area non sia mai stata fatta nessuna operazione di bonifica. A tale proposito si osserva che l'Agenzia provinciale sta provvedendo ad individuare, tramite censimento, i casi più problematici sotto il profilo ambientale per i quali si renderà necessario un intervento da parte della Provincia, e il sito verrà inserito nel prossimo aggiornamento. Fino a quel momento, tuttavia, non sussiste l'obbligo di inserire il sito nella cartografia Piano Regolatore Generale, essendo questo non presente nel Piano del 1989, tuttora vigente.

Da un controllo effettuato sui depuratori emerge che il Comune di Lona-Lases fa riferimento al Comune di Albiano, se non per la parte dell'abitato di Piazzole servita da un impianto Imhoff. Relativamente a quest'ultimo impianto si richiede che vengano individuate le fasce di rispetto.

6. Previsioni infrastrutturali

In tema di viabilità il Servizio Opere stradali e Ferroviarie ed il Servizio Gestione Strade della Provincia hanno espresso, con un parere congiunto, un parere favorevole in merito alla variante richiamata in oggetto subordinatamente alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1) Si prende atto che la variante in esame ha recepito quanto espresso con parere di data 13.07.2007, prot. n. 8093 ovvero che "Il Servizio Opere Stradali, richiamando la pregressa corrispondenza, ritiene necessario evidenziare che, dal punto di vista viabilistico, è da preferire la collocazione della prevista rotatoria all'intersezione tra la S.P.71 e la S.P.76, in prossimità del lago di Lases anziché nella posizione prevista dal vigente PRG...", collocando la rotatoria di progetto nella posizione corretta.

2) In merito alla variante n. 29 si prescrive che eventuali accessi alle aree in oggetto avvengano dalla viabilità locale esistente.

3) Si chiede la modifica della destinazione urbanistica da "bosco" ad "area a servizio della viabilità" per alcune porzioni delle particelle 3310/6, 3346, 3310/1 e 3310/2 (C.C. Lona). Si rinvia agli allegati.

4) In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.909 dd. 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n.1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. La relazione illustrativa e le norme di attuazione andranno adeguate in tal senso. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

5) Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

In merito al piano in esame l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente fa presenti le seguenti osservazioni:

"TUTELA DEL SUOLO

La variante al PRG prevede il recupero di un'area produttiva dismessa (variante n. 3) da destinare alla residenza: in merito si evidenzia la necessità di verificare, in fase progettuale ed in funzione della tipologia delle attività produttive insediate precedentemente sull'area, la compatibilità ambientale derivante dal cambio di destinazione d'uso in base alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs 152/06, che determina la concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo in base alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (Colonna A: uso verde pubblico, privato e residenziale; Colonna B: uso commerciale, industriale).

TUTELA DELLE ACQUE

Si fa presente che gli ambiti fluviali ecologici sono finalizzati alla protezione e valorizzazione delle fasce riparie che costituiscono aree d'interesse ecologico ed aree filtro – per quanto riguarda l'apporto di nutrienti ed inquinanti – tra il corso d'acqua ed il territorio circostante, garantendo un buon livello di funzionalità fluviale. L'art. 33 delle N.d.A. del PGUAP dispone che gli strumenti urbanistici dei Comuni recepiscono la delimitazione degli ambiti fluviali ecologici stabilita dal PGUAP e ne disciplinino l'uso.

Il territorio comunale di Lona-Lases è attraversato dal torrente Avisio per il quale sono previsti ambiti fluviali ecologici con valenza elevata, riportati correttamente a livello cartografico nelle tavole del PRG. A tal proposito si evidenzia che l'art. 36ter delle Norme di attuazione del PRG esplicita i criteri di tutela relativi agli ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre con un rimando alla disciplina del PGUAP per gli ambiti elevati; sembra tuttavia più opportuno riportare i criteri definiti dal PGUAP in riferimento all'utilizzo all'interno degli ambiti ecologici fluviali con valenza elevata, che caratterizzano il corso del torrente Avisio nell'ambito del comune di Lona-Lases, come ci seguito riportati:

- Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorire il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria.

Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredata da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.

Si evidenzia che la variante n. 20 prevede il cambio di destinazione d'uso da "bosco" ad "area agricola" in conformità allo stato reale dei luoghi, interamente all'interno del sopraccitato ambito fluviale ecologico con valenza elevata: in base all'ortofoto di tale zona, tuttavia, si evince come sia ancora presente un'estesa area boscata caratterizzata da forte acclività verso il torrente Avisio. Si fa presente che gli ambiti fluviali ecologici con valenza elevata costituiscono aree filtro con funzione di eco-tampone per l'intercettazione e depurazione dei nutrienti e degli inquinanti dilavati prima di raggiungere il corso d'acqua, pertanto vanno mantenuti il più possibile integri, mantenendo la continuità e la naturalità delle fasce perifluviali: in coerenza con tali criteri si chiede lo stralcio della variante n. 20. Tale criticità è stata evidenziata all'interno del documento di Rendicontazione urbanistica, senza tuttavia effettuare alcuna considerazione in merito.

Per i corsi d'acqua per i quali non è stato definito alcun ambito d'interesse ecologico ai sensi del PGUAP, va comunque mantenuta un'area di protezione non inferiore ai 10 metri.

In linea generale, si raccomanda di evitare interventi che possano causare un impatto negativo sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o il raggiungimento di un complessivo stato di qualità buono dei corpi idrici, o alterazioni della fascia di vegetazione riparia di cui, dove possibile, andrà incentivato il recupero e l'ampliamento.

Si fa presente, inoltre, che per le aree destinate a parcheggio si dovranno prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche.

L'art. 34 delle Norme di Attuazione del PRG riporta il riferimento all'aggiornamento della Carta delle risorse idriche (deliberazione della Giunta Provinciale n. 2779 del 14 dicembre 2012): a tale proposito, la "disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" fornisce disposizioni per le singole aree di salvaguardia (tutela assoluta, rispetto idrogeologico e protezione

idrogeologica). Si osserva come alcune varianti interessano le citate aree di salvaguardia: in particolare, le aree interessate dalle varianti n. 36, 37 (area residenziale di completamento), 42 (area residenziale di espansione), 34, 35, 38 e 39 (verde privato) si sovrappongono all'area di **rispetto idrogeologico** di una sorgente. La "disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" per quanto riguarda le zone di rispetto idrogeologico per le attività non conformi preesistenti richiede si provveda all'allontanamento oppure alla messa in sicurezza. Inoltre, ogni intervento, che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio-urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero, deve essere corredata di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantire la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento.

Nelle zone di protezione idrogeologica, inoltre, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici: si segnalano in merito le varianti n. 40 (area residenziale di completamento), 42 (area residenziale di espansione), 44 (area residenziale e verde privato), 45 (parcheggio), 32, 33, 38, 39 e 41 (verde privato) e 47 (spostamento rotatoria di progetto).

Pur accennando, nella premessa del documento di Rendicontazione urbanistica, alla Carta delle Risorse Idriche, le possibili interferenze delle singole varianti con le sorgenti sopra evidenziate non vengono analizzate.

Per quanto riguarda le **opere fognarie**, in base al 4° aggiornamento del Piano provinciale di risanamento delle acque, le frazioni di Lona e Lases sono collettate all'impianto di depurazione biologica di Albiano, mentre è previsto il futuro collegamento all'impianto di depurazione biologica di Faver della frazione Piazzole, attualmente collettata presso l'omonimo impianto a sedimentazione meccanica Imhoff.

In merito si segnala la necessità di aggiornare l'art. 68 delle Norme di attuazione ("Aree per impianti tecnologici") facendo riferimento al "Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato alla d.G.P. n. 850 del 28 aprile 2006 "Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione e definizione dei vincoli di inedificabilità - Art. 59 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1775 di data 26 agosto 2005", in sostituzione del riferimento alla circolare del Servizio Protezione Ambiente n. 5890/87 dd. 21/9/87. Di conseguenza andranno verificate le fasce di rispetto dell'impianto a sedimentazione meccanica Imhoff di Piazzole.

Si consiglia di aggiornare la cartografia del PRG in quanto il depuratore di Lases è stato dismesso.

In generale, si ricorda che il Comune dovrà valutare la compatibilità di eventuali nuovi interventi di urbanizzazione con le reti e gli impianti di depurazione presenti sul territorio, cui confluiscono le acque reflue urbane, e disporre le necessarie azioni di collettamento e depurazione in conformità alle indicazioni contenute nel TULP. Ove necessario dovranno essere prescritti ai nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura idonei trattamenti, tali da garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scarichi da parte della struttura depurativa finale.

In ogni caso si ricorda la necessità, prima di ammettere nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti, dell'obbligo di presentazione della denuncia o dell'autorizzazione allo scarico così come previsto dall'art. 32 comma 1 del TULP, nella quale saranno eventualmente dettate le necessarie prescrizioni.

INQUINAMENTO ACUSTICO

La corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all'inquinamento acustico e lo strumento urbanistico, nello specifico, costituisce l'attuazione di tale politica preventiva. Per questo la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, sia provinciale sia nazionale, ha individuato una serie di misure preventive allo scopo di favorire un'efficace e concreta politica di contenimento del rumore. Nello specifico si osserva che l'art. 6 (competenze dei Comuni), della Legge quadro 447/95, richiede lo stretto coordinamento tra gli strumenti della pianificazione urbanistica e la zonizzazione acustica, senza tuttavia entrare nel merito di eventuali specifici criteri necessari per ottenere concretamente tale coordinamento.

In quest'ottica, la zonizzazione ed il regolamento comunale in materia d'inquinamento acustico, non devono rimanere documenti fini a se stessi, ma diventare parte integrante del piano regolatore generale, nell'intento di legare la programmazione urbanistica del territorio alla sua programmazione acustica, come pure, ed è anche citato esplicitamente all'art. 2, comma 5, della L. 447/95, di far sì che la programmazione urbanistica del territorio sia considerata sempre più un importante strumento di prevenzione nonché di risanamento acustico. Infatti, l'art. 12 del d.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/leg prevede che il piano regolatore generale o le relative varianti stabiliscano, in correlazione con la classificazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari.

La variante in esame dovrebbe quindi essere esaminata in correlazione al Piano di classificazione acustica che, nel caso del Comune di Lona-Lases, è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 20 di data 4 agosto 2009.

Attività potenzialmente rumorose (aree produttive, artigianali, ecc.)

Le varianti n. 29 e 30 prevedono il cambio di destinazione d'uso da "area di rispetto stradale" e "bosco" ad "area residenziale di espansione" nelle immediate vicinanze di un'area produttiva esistente e lungo la S.P. n. 71. A tal proposito si ricorda che l'art. 4, comma 1, lettera a), della menzionata L.447/95, dispone il divieto di accostare aree i cui limiti di rumorosità si discostano in misura superiore a 5 dB(A). In concreto, non possono essere consentiti accostamenti di aree con salti maggiori di una classe acustica. Si ricorda inoltre che oltre ai limiti assoluti definiti dal piano di classificazione acustica, le attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali sono tenute anche al rispetto del valore limite differenziale, definito dall'art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", da verificare all'interno delle abitazioni più esposte al rumore. In altre parole l'accostamento o l'avvicinamento di queste aree può porre in carico ai titolari delle attività produttive significative limitazioni e oneri per il contenimento dell'inquinamento acustico.

L'ipotesi edificatoria prospettata subordina inoltre il proponente ad una preventiva valutazione del clima acustico (articolo 8, comma 3, della Legge quadro 447/95) in relazione alla quale poter definire le eventuali opere di mitigazione dei livelli di rumore eccedenti gli specifici limiti di settore (D.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447").

PROTEZIONE DALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

Il comune di Lona-Lases è interessato dal passaggio di un elettrodotto da 60 KV, di cui è stata riportata in cartografia l'asse della linea con la relativa Distanza di Prima Approssimazione (DPA).

Si evidenzia che in riferimento alle varianti n. 14 e 15, attraversate dal tracciato dell'elettrodotto, la cui destinazione prevista è "area agricola di interesse locale", l'eventuale realizzazione di aree adibite a **permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere**, quali possono essere, in base all'art. 62 delle NdA, attività agricole o residenze, dovrà essere preceduta dal calcolo della fascia di rispetto, che si differenzia dalla DPA e che consiste nel calcolo del volume tridimensionale attorno ai cavi conduttori dell'elettrodotto entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano l'obiettivo di qualità imposto dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". La determinazione di tale volume deve essere calcolato dal gestore/proprietario della linea secondo la metodologia di calcolo prevista dal D.Dirett. del 29 maggio 2008 pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008, n. 156, avente ad oggetto la "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

Attività commerciali

Il Servizio commercio e cooperazione della Provincia, in riferimento alla variante pari oggetto, osserva quanto segue:

"esaminate le disposizioni contenute nel titolo quarto delle norme di attuazione, ritiene che le stesse risultino adeguate e conformi ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013.

Si propongono i seguenti aggiornamenti conseguenti ad una modificazione alla deliberazione n. 1339/2013 introdotta con deliberazione n. 678 del 9 maggio 2014:

- articolo 84, comma 1: sostituire le parole "dal punto 6.3.1" con "dal punto 10";
- articolo 84, comma 3: aggiungere il seguente periodo: "Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio".

Norme di attuazione

Per gli aspetti di merito, preso atto delle modifiche apportate alle norme di attuazione e ad integrazione di quanto osservato precedentemente si osserva quanto segue:

Articolo 3 Aggiornare il contenuto di cui al comma 1 specificando che va fatto riferimento al VIII° aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014.

Articolo 14 Per quanto riguarda le *legnai* disciplinate al comma 17, si richiede che vengano ridefinite le modalità secondo le quali è possibile realizzare detti manufatti in corrispondenza delle pertinenze di edifici residenziali. A tale proposito si richiede che la distanza massima entro cui è ammessa la realizzazione delle legnai venga ridimensionata affinché venga assicurato il requisito della pertinenzialità e corrisponda ad una distanza facilmente percorribile a piedi. Inoltre per quanto riguarda la possibilità di collocare sulle falde delle legnai eventuali

pannelli solari e fotovoltaici si richiede che venga rivista detta possibilità, poiché le legnaie hanno carattere di temporaneità, pertanto non si configurano come veri e propri manufatti.

Articolo 20 - Serre - Per quanto attiene le distanze minime tra fabbricati esistenti sul fondo e fra serra e serra, per le serre propriamente dette si applicano le disposizioni di cui all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010.

Articolo 31 Coerentemente con quanto osservato, all'interno del presente parere, in merito alle aree a verde privato si ritiene che il presente articolo non possa contenere indicazioni che consentano ampliamenti volumetrici per garantire la funzionalità degli edifici ricadenti all'interno di tali aree (definizione altezza massima per il recupero a fini abitativi dei sottotetti per edifici esistenti e ricadenti all'interno di tali aree).

Articolo 43 bis Preso in esame il contenuto del presente articolo si osserva che in tema di edilizia sostenibile è necessario che venga fatto riferimento ai contenuti del d.lgs. del 3 marzo 2011, n. 29 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e a quanto stabilito dalla d.G.P. n. 1531 del 25 giugno 2010 (rif. art. 86 della l.p. 1/2008).

Articolo 44 In riferimento al comma 3 quale riferimento specifico per le aree residenziali di nuova espansione a Nord della lottizzazione "Ronc del Mela" si ribadisce quanto osservato all'interno del presente parere per le corrispondenti varianti 29 e 30.

Articolo 45 Relativamente alla specifica di cui al comma 4, "... salvo eventuali deroghe concesse ai sensi dell'art. 112 della l.p. 1/2008", si ritiene che la stessa risulti superflua poiché eventuali deroghe al rispetto delle distanze (fasce di rispetto stradali, distanze minime tra i fabbricati e dai confini) sono definite dalle rispettive disposizioni provinciali.

Articolo 46 Le classi di appartenenza fissate, al comma 2 del presente articolo, non trovano corrispondenza con quanto rappresentato nelle tavole grafiche allegate.

Articolo 55 Per quanto riguarda la lavorazione di prodotti minerari si richiede che quanto previsto alla lettera g), del comma 1, sia ammesso nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 33 delle norme di attuazione del PLIP.

Relativamente alla modifica effettuata al comma 9 e riferita alla possibilità di non prevedere la cinturazione arborea nel caso in cui tale previsione coincida con percorsi pedonali e ciclopedinali definiti dal PRG, tenuto conto delle finalità di tale richiesta si richiedono maggiori elementi verificato che tale situazione in realtà si verifica solo in un caso dove è già stata effettuata una schermatura arborea di un'area produttiva esistente.

Articolo 60 Modificare il titolo del presente articolo considerato che lo stesso si riferisce alle "aree a elevata integrità" definite dal PUP e disciplinate all'articolo 28 delle relative norme di attuazione.

Articolo 61 Relativamente al contenuto di cui ai commi 6 e 7 si richiede che venga assicurata la coerenza con la disciplina fissata al comma 8 dell'articolo 62 della l.p. 1/2008. Inoltre si ritiene che debba essere chiarito il contenuto dell'ultimo capoverso del comma 7, poiché risulta di difficile interpretazione.

Al comma 9, punto 5) la previsione di vincolo urbanistico per l'attività agritouristica trentennale non ha fondamento normativo. Gli interventi realizzati in aree destinate all'agricoltura sono soggetti a vincolo perenne ai sensi dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale (vedi anche articolo 62, comma 6). Non si comprende quanto disposto al comma 16 relativamente al rinvio al d.P.P. 8-40/Leg. di data 8 marzo 2010.

Articolo 62 In via generale si riscontra la mancanza di una disciplina specifica per le aree agricole di rilevanza locale. Nello specifico in riferimento al contenuto del comma 5, si richiede che ne venga verificata la coerenza con quanto disposto in materia dal comma 8, dell'articolo 62 della l.p. 1/2008. Al comma 6, in riferimento al vincolo urbanistico per l'attività agritouristica, si ribadisce quanto osservato per il comma 9 dell'articolo 61.

Articolo 75 Si richiede che il contenuto del comma 2 venga rivisto tenendo conto delle modifiche apportate dalla l.p. del 14 maggio 2014, n. 3 all'articolo 33 della l.p. 1/2002.

Allegati Le disposizioni provinciali in materia di distanze riportate in allegato alle norme di attuazione non contengono le ultime modifiche. Considerato che il PRG rimanda alle disposizioni provinciali in materia di distanze con gli articoli 15 e ss, si consiglia di non riportare quanto previsto dalla deliberazione n. 2023 di data 3 settembre 2010.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG in oggetto, definitivamente adottata dal Comune di Lona-Lases debbano essere rivisti secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE - arch. Angiola Turella -

- arch. Angiola Turella -

Antidote

AR/ar

16

PER COPPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FIGURE 17

U.S.A. - 1977 -

Richelle

PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE N° 1694 D.D. - 6 OTT 2015

IL PRESIDENTE

E. 10 Ugo Rossi



LA DIRIGENTE

F.10 - Patria Gentile -

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- 6 JUL 2015


Trento, II.



DIRETTORE

—Mona Goyberg

S. 100





ALLEGATO B)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova, 67 - 38122 Trento
Tel. 0461497055- Fax 0461497088
e-mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it

Trento, 13 LUG. 2015

Prot. S013-2015- 364608 (PRAT. 2077) /18-2-2

AI COMUNE di
LONA LASES - TN

c.a.
Dott. RENZO ANDERLE
COMMISSARIO AD ACTA PER LA
VARIANTE AL PRG

LONA LASES - TN

OGGETTO: COMUNE DI LONA LASES: Variante al piano regolatore generale
Rif.to delib. comrniss. n. 1 dd. 23.04.2015 – adozione definitiva

Con deliberazione commissariale n. 1 del 30 ottobre 2014, pervenuta in data 11 novembre 2014, il Comune di Lona-Lases ha adottato una variante al piano regolatore generale, finalizzata all'aggiornamento delle previsioni del piano regolatore vigente.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con parere n. 11 di data 5 febbraio 2015, trasmesso con nota prot. 69787 del 9 febbraio 2015 si è espresso favorevolmente, rinviando alla modifica secondo le osservazioni evidenziate nel predetto parere e rilevate sulla base degli esiti della Conferenza di pianificazione convocata il giorno 19 gennaio 2015 alle ore 10.00 per l'esame della variante al PRG in oggetto.

Con deliberazione commissariale n. 1 del 23 aprile 2015, pervenuta in data 13 maggio 2015 il Comune di Lona-Lases ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto. Nel termine di cui al comma 3 dell'art. 31 della l.p. 1/2008 sono pervenute delle osservazioni. Inoltre, in ottemperanza del dettato di cui al comma 4 del suddetto articolo, è stato pubblicato l'elenco delle norme di attuazione della variante al piano interessati dalle osservazioni pervenute e le planimetrie con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Durante il suddetto periodo sono pervenute ulteriori osservazioni. L'Amministrazione ha provveduto ad esaminare e vagliare le osservazioni pervenute nel periodo di deposito, le ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate ai fini del loro accoglimento.

Rispetto al piano pervenuto il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota (rif. prot. 261219 del 15 maggio 2015), richiamando i limiti previsti dall'ordinamento dei comuni sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali nei 45 giorni antecedenti le elezioni, rileva che l'atto deliberativo di adozione non riporta le motivazioni d'urgenza necessarie ai fini dell'adozione definitiva, in considerazione del fatto che la medesima è stata assunta dopo il 26 marzo 2015. Pertanto si richiede all'Amministrazione di dar conto delle motivazioni che determinano l'urgenza dell'adozione della delibera in questione e il fatto che tale adozione non sia prorogabile. L'Amministrazione a tale proposito con nota del 26 maggio 2015 (rif. prot. 0279079)



precisa che sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 54 di data 18.03.2015, il Comune di Loffa Lases non rientra nel turno elettorale generale essendo avviato il percorso di referendum della fusione; in tal senso il provvedimento commissoriale n.1 del 23 aprile 2015 non riporta le "motivazioni di urgenza necessarie ai fini dell'adozione definitiva".

L'arrivo delle integrazioni richieste ha consentito la ripresa dei termini del procedimento di approvazione della variante in oggetto per la parte di competenza.

Rispetto alla variante in oggetto il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio riteneva che i contenuti della variante al PRG in oggetto dovessero essere rivisti sulla base delle seguenti osservazioni:

- adeguamento della variante alle indicazioni emerse dall'istruttoria dei Servizi provinciali di merito, sotto il profilo della compatibilità idrogeologica e della coerenza con il quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale;
- aggiornamento delle norme di attuazione secondo quanto evidenziato nel parere rilasciato.

All'interno dell'elaborato corrispondente alla *Relazione unificata* l'Amministrazione ha inteso rendere conto della valutazione di tutte le osservazioni pervenute (osservazioni durante il periodo di deposito e le contro-osservazioni) e affrontare il parere espresso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio riportando nel documento sopracitato le motivazioni in riferimento alle scelte condotte. Tuttavia permangono degli aspetti che andranno risolti sulla base delle indicazioni riportate di seguito.

Per quanto riguarda le modifiche cartografiche apportate al piano e non puntualmente evidenziate negli elaborati di raffronto, in fase di prima adozione, si prende atto che l'Amministrazione ha confermato in fase di adozione definitiva tutte le predette previsioni, individuandole puntualmente (dalla var. n. 48 alla var. n. 62). A tale proposito si evidenzia che per tali modifiche non si rileva alcuna controindicazione sotto il profilo urbanistico, fermo restando il rispetto della Carta di sintesi geologica e del PGUAP.

Osservazioni

Nel periodo di deposito della presente variante al PRG sono pervenute 11 osservazioni; di queste richieste ne sono state accolte/parzialmente accolte 2. Le osservazioni pervenute sono state così messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali, coerentemente con quanto disposto all'art. 30 della l.p. 1/2008. In tale periodo sono pervenute ulteriori 2 osservazioni, entrambe sono state accolte.

Il recepimento delle osservazioni di cui sopra ha comportato di fatto l'introduzione di un'unica modifica al piano in oggetto, per la quale non si rilevano controindicazioni sotto il profilo urbanistico e della sicurezza del territorio.

Informatizzazione del PRG

In riferimento alla documentazione cartografica redatta secondo le specificazioni tecniche per l'"Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" (rif. d.G.P. n. 2129 del 22 agosto 2008), l'Ufficio Sistemi informativi esprime il seguente parere:

"Sulla base dei controlli eseguiti anche con l'ausilio del sistema GPU – Gestione Piani Urbanistici, si formulano le osservazioni di seguito riportate.

A) Controlli effettuati con esito positivo

1. PRG georeferenziato correttamente in coordinate UTM-WGS84.
2. Definizione del PRG su base catastale.
3. I file in formato shape sono stati consegnati correttamente, riuniti in un'unica cartella.
4. Non è stato necessario effettuare particolari operazioni di sistemazione dei dati (quali ad esempio la cancellazione di elementi grafici posti all'esterno del confine comunale, la creazione di shape-file "obbligatori", la trasformazione di formato di shape-file da lineari a polygonali).

C) Controlli effettuati con il sistema GPU

Sono stati eseguiti, in aggiunta ai controlli sopra descritti, dei controlli topologici con il sistema GPU. La procedura di controllo informatico automatizzato ha evidenziato la presenza di sovrapposizioni tra classi complementari e di "buchi" nella copertura di destinazioni d'uso urbanistico nella maggior parte dei casi si

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

• 6 OTT. 2015

Trento, il





tratta di modesti errori topologici che possono essere ignorati o corretti direttamente dal nuovo sistema informatico GPU. Alcuni errori di significativa importanza, però, dovranno essere necessariamente corretti da parte del tecnico redattore del PRG, in accordo con lo scrivente Ufficio.

Al termine della fase di controllo e di riparazione automatica di alcune tipologie di errore, il sistema GPU ha evidenziato la presenza delle seguenti incongruenze:

- è stata rilevata la presenza di n. 3 "buchi" nella copertura delle destinazioni d'uso urbanistico; non sono però errori da correggere in quanto dipendono dal mancato aggiornamento di GPU relativamente alla zona complementare L110_P-Area estrattiva esclusiva;
- è stata rilevata la presenza di n. 5 sovrapposizioni. Due casi sono determinati dalla duplicazione della perimetrazione del centro storico dell'abitato di Piazzole, mentre negli altri tre casi si tratta della sovrapposizione del tema A101_F con altri temi complementari.

Gli errori rilevati sono contenuti nei diversi shape-file prodotti dai controlli di GPU e denominati: "noHoles_Report.shp", "noOutBorder_Report_L.shp", "noOutBorder_Report_P.shp", e "noOverlaps_report.shp", che il nostro Ufficio mette a disposizione dei tecnici redattori del PRG, su specifica richiesta.

La correzione dei problemi di minore entità riscontrati tramite il sistema GPU non è ad oggi obbligatoria, e quindi non è vincolante, ma è funzionale all'inserimento del PRG in oggetto in un visualizzatore Web-GIS che verrà reso disponibile in futuro tramite internet agli utenti interni ed esterni alla Provincia Autonoma di Trento.

In mancanza delle correzioni delle incongruenze informatiche riscontrate, la variante al PRG in oggetto potrà essere comunque approvata ma non potrà essere integrata nel visualizzatore sopra citato.

Infine si deve evidenziare che manca l'interpretazione dei tematismi rilevanti ai fini dell'aggiornamento del P.U.P. sulla carta tecnica provinciale in scala nominale 1:10.000, come previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 2008."

Per quanto riguarda i dati grafici rappresentati cartograficamente e consegnati su supporto informatico, dall'istruttoria di ufficio condotta sulla variante al PRG si rilevano le seguenti incongruenze che andranno opportunamente risolte.

- si ribadisce la necessità di assicurare la coerenza tra quanto rappresentato all'interno degli elaborati cartografici ed i contenuti delle specifiche tecniche per l'uniformità delle segnature di legenda, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2129/2008 (es. aree produttive e commerciali, aree a bosco, aree a prati e pascoli, aree ad elevata integrità, laghi, corsi d'acqua, percorso pedonale, percorso ciclo-pedonale di progetto, area di protezione dei laghi, area di tutela ambientale, ecc.);

- in tema di aree estrattive si ribadisce la necessità di verificare la perimetrazione dell'area estrattiva "Caolago" affinché quanto definito all'interno degli elaborati cartografici corrisponda con i contenuti del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerarie;

- in via generale si richiama la necessità di consegnare la versione definitiva delle tavole cartografiche.

Rendicontazione

Posto che, in data 07 marzo 2010 è entrato in vigore il regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., il Comune di Lona-Lases ha provveduto a redigere l'elaborato corrispondente alla *Rendicontazione urbanistica*, quale parte integrante della documentazione di piano ai sensi del regolamento sopra richiamato.

Preso atto delle modif che condotte in fase di adozione definitiva si precisa tuttavia che, secondo quanto rilevato in sede della conferenza di servizi (rif. d.G.P. n. 1984 dd. 22 settembre 2006), le varianti nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39a ricadono entro l'area di rispetto idrogeologico della sorgente con CODSOR 52; mentre le varianti nn. 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 47 ricadono entro l'area di protezione della sorgente con CODSOR 52.

In merito alla variante n. 2 si precisa che, il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette dalla Provincia, secondo quanto osservato i fase di prima adozione, richiede che "la stessa non vada ad interessare direttamente la Riserva naturale provinciale in quanto non sarebbe compatibile con le norme; mentre per ciò che riguarda la ZSC si richiede che in sede progettuale venga effettuata una verifica sulla necessità di eventuali adempimenti di valutazione di incidenza".

Alla luce di quanto sopra si richiede che il documento in oggetto venga aggiornato al fine dell'approvazione del piano.

Verifica preventiva del rischio

Per quanto attiene le problematiche evidenziate dalla Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico, tenutasi il 13 gennaio 2015, esaminati gli elaborati definitivamente adottati si ritiene che debbano essere recepite le seguenti indicazioni.

- variante n. 1 coerentemente con quanto osservato dal Servizio Bacini montani della Provincia, si ribadisce quanto emerso in occasione della conferenza soprarichiamata, nello specifico "Va individuata la rete idrografica; inoltre il Servizio Bacini montani chiede lo STRALCIO della fascia pari a 10 m, misurata dalla proprietà demaniale e/o dall'argine del corso d'acqua che deve rimanere a bosco in ottemperanza dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"."

- variante n. 5 relativamente alla perimetrazione della variante in oggetto, si richiede di verificare che quanto richiesto dal Servizio Bacini montani sia stato correttamente recepito in particolare con riferimento alla richiesta di "STRALCIO della fascia pari a 10 m, misurata dalla proprietà demaniale e/o dall'argine del corso d'acqua che deve rimanere a bosco in ottemperanza dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

- variante n. 41 relativamente al recepimento della prescrizione formulata dal Servizio Geologico della Provincia ("eventuali interventi ammessi secondo le N.d.A. del PRG dovranno essere subordinati ad un'analisi sui crolli rocciosi e sulle opere di protezione"), si richiede che il riferimento normativo venga corretto affinché corrisponda con la disciplina urbanistica delle aree a verde privato (art. 31).

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale.

Aree agricole

In merito alla presenza di un deposito di materiali all'interno delle pp.ff. 64 e 73, C.C. Lases, si prende atto, come esplicitato all'interno dell'elaborato corrispondente alla "Relazione unificata" che l'Amministrazione "ritiene opportuno confermare la destinazione urbanistica agricola di pregio, in previsione di una possibile riconversione e bonifica dell'area in oggetto. In tale maniera viene comunque assicurato il controllo dell'evoluzione dell'uso in corrispondenza di detta area.

Aree a bosco

Relativamente alla definizione delle aree a bosco, effettuata in occasione della presente variante al PRG di Lona-Lases adottata in via definitiva, sentito il Servizio Foreste e fauna della Provincia si riscontra che è stato recepito quanto richiesto dal servizio provinciale all'interno del parere istruttorio; tuttavia si ritiene di ribadire la necessità del mantenimento a bosco, per quanto concerne la variante n. 31 (p.f. 426/2) in quanto l'ortofoto del 1973 in corrispondenza di detto ambito documenta la presenza di un'area boscata.

Quadro insediativo e infrastrutturale della variante

1. Aree residenziali

In tema di dimensionamento residenziale il Comune di Lona-Lases, in via generale, ha ottemperato a quanto richiesto all'interno del parere riferito alla prima adozione; rimane tuttavia un aspetto da risolvere riferito all'arco temporale assunto ai fini della definizione delle proiezioni.



demografiche. In particolare si richiede di riconsiderare l'arco temporale corrispondente al 2012-2024, affinché lo stesso coincida con la durata del piano fissata in 10 anni (2014-2024) e venga assicurata l'effettiva coerenza tra le dinamiche demografiche e le politiche residenziali.

Tenuto conto che la nuova disciplina provinciale in discussione è volta a favorire il recupero dell'esistente e prevedere nuove edificazioni solo finalizzate a residenza primaria e che tale aspetto è assunto come riferimento per la nuova pianificazione si richiede che, tutte le nuove aree residenziali introdotte con la presente variante vengano riservate a residenza primaria. A tale proposito si richiede l'individuazione cartografica delle previsioni in oggetto affinché vi sia un riferimento puntuale che rinvii ad un'indicazione di dettaglio in norma di attuazione, rispetto ai requisiti prima casa. In particolare si segnala che le indicazioni prima casa devono trovare riferimento rispetto all'articolo 117, comma 3 della l.p. 1/2008 che rinvia all'articolo 111, comma 3 della l.p. 22/1991 che per tale aspetto è ancora in vigore.

Per quanto riguarda la trasformazione della destinazione urbanistica, da residenziale a verde privato, proposta per molte aree all'interno del Comune di Lona-Lases, si evidenzia che in fase di adozione definitiva non state fornite contro osservazioni circa la richiesta di operare una verifica sotto il profilo urbanistico di dette modifiche. A tale proposito si rimarca l'esigenza di accertare che, dette aree a verde privato corrispondano effettivamente a porzioni di territorio con un basso rapporto di copertura destinate prevalentemente alla conservazione degli spazi aperti.

2. Aree produttive

In merito alla variante n. 28, si prende atto che l'ampliamento dell'area produttiva esistente è funzionale ad ottenere un lotto edificabile.

Relativamente alle ridefinizione del piano di lottizzazione convenzionata previsto per l'area produttiva-commerciale e produttiva in località Palusane si richiede di fornire ulteriori chiarimenti in riferimento all'esclusione da tale pianificazione di dettaglio della porzione della p.f. 1183/3 oggetto di modifica in prima adozione, sia in riferimento alla funzionalità di detta previsione che alla dotazione di opere di urbanizzazione, agli standards urbanistici ed all'attuazione dell'area in oggetto.

3. Aree per attrezzature tecnologiche

Coerentemente con quanto osservato in fase di prima adozione dai Servizi provinciali competenti, non avendo ricevuto controsservazioni nel merito, si ribadisce la necessità di verificare le fasce di rispetto dell'impianto a sedimentazione meccanica Imhoff, collocato in corrispondenza dell'abitato di Piazzole, in accordo con quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 850 del 28 aprile 2006.

Norme di attuazione

Per gli aspetti di merito, preso atto delle modifiche apportate alle norme di attuazione e ad integrazione di quanto osservato precedentemente si osserva quanto segue:

Art. 6 bis Al comma 3 si chiarisca che "gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche". Inoltre si evidenzia che, in caso di interferenza con i corsi d'acqua gli interventi vanno concordati con il Servizio Bacini montani della Provincia.

Comma 4. Integrare i contenuti del presente comma specificando che *"Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio provinciale competente, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono"*

Art. 6 ter In tema di inquinamento acustico specificare all'interno del presente articolo quanto osservato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in particolare "le attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali sono tenute anche al rispetto del valore limite differenziale, definito dall'art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", da verificare all'interno delle abitazioni più esposte al rumore. L'accostamento o l'avvicinamento di queste aree può porre in carico ai titolari delle attività produttive significative limitazioni e oneri per il contenimento dell'inquinamento acustico".

Art. 14 Comma 17 In merito alla possibilità di realizzare fabbricati accessori anche in corrispondenza delle pertinenze di edifici residenziali, corrispondenti ad aree a verde privato o aree agricole, considerate l'entità della distanza massima entro cui possono essere collocati detti manufatti, si richiede che detta possibilità venga ammessa per quegli edifici all'interno del centro storico e che venga esclusa la possibilità di realizzare detti manufatti all'interno delle aree agricole di pregio.

Art. 29 bis Comma 7. Coerentemente con quanto osservato in fase di prima adozione dalla Soprintendenza per i Beni culturali, si richiede che venga chiarito che i beni elencati corrispondono a Beni Architettonici riconosciuti di interesse in base all'art.5 della precedente legge sui beni culturali L. 1089/1939), ricadenti nel Comune di Lona-Lases.

Art. 33 ter Comma 3. In relazione al contenuto del presente comma, si specifichi che, la deliberazione della Giunta Provinciale attuativa dell'art. 15 del Regolamento concernente le aree protette provinciali - D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/leg, è la n. 1660 del 3 agosto 2012.

Art. 34 Comma 4. Si ribadisce quanto osservato per il comma 3 dell'art. 6 bis.

Art. 36 In tema di corsi d'acqua, coerentemente con quanto specificato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in fase di prima adozione, si ritiene opportuno specificare all'interno del presente articolo che "in generale vanno evitati interventi che possano causare un impatto negativo sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o il raggiungimento di un complessivo stato di qualità buono dei corpi idrici, o alterazioni della fascia di vegetazione riparia di cui, dove possibile, andrà incentivato il recupero e l'ampliamento".

Art. 44 Comma 3. È opportuno specificare il riferimento normativo per la preventiva valutazione del clima acustico, nel dettaglio articolo 8, comma 3, della Legge quadro 447/95.

Art. 56 Comma 6. In merito alla modifica introdotta, tramite il presente comma, si evidenzia la necessità di ridefinire un nuovo piano attuativo nel quale vengano ridefinite tutte le opere di urbanizzazione primaria non ancora realizzate.

Art. 61 Per quanto riguarda la disciplina che regola gli interventi per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola si ritiene opportuno unire i contenuti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, al fine di assicurare un buon livello di chiarezza per l'interpretazione di dette norme.

Comma 16. Per gli interventi ammessi dal presente comma è necessario assicurare la coerenza con quanto disposto in materia di manufatti di limitate dimensioni dal regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg. " Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione d' particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari".

Art. 62 Comma 3. Verificare i contenuti di cui al presente comma al fine di assicurarne la coerenza con quanto disposto dall'art. 37 delle norme di attuazione del PUP.

Comma 5. Si richiama la necessità di verificare la coerenza con quanto disposto in materia dal comma 8, dell'articolo 62 della l.p. 1/2008.

Art. 70 Comma 6. Valutati i contenuti del presente comma si richiede lo stralcio delle opere corrispondenti alle "attrezzature".

Art. 71 Si ritiene necessario verificare che siano adeguatamente normate anche le fasce di rispetto stradali al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento, secondo quanto contenuto nella Tabella "B" allegata alla d. G.P. n. 909/95 e s.m.. Inoltre, all'interno del presente articolo, è opportuno specificare che, qualora vi siano interventi che riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade della Provincia, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 73 Relativamente alle aree destinate a parcheggio si richiama la necessità di specificare che, per tali aree si dovranno prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche.

Art. 74 Comma 4. In riferimento alle possibili interferenze del percorso ciclo-pedonale in questione, si ribadisce la precisazione riferita al paragrafo "Rendicontazione".

Infine riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente a questo Servizio, ferma restando la competenza del Comune di Lona-Lases alla adozione delle scelte di piano e all'esame delle osservazioni presentate nel periodo di deposito degli atti, si rileva che il presente parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata rispetto ai relativi



contenuti critici qualora gli stessi assumano rilevanza al fine della valutazione di competenza della Provincia.

Si ritiene quindi che la variante al PRG in oggetto possa essere approvata subordinatamente al rispetto delle condizioni e osservazioni sopra espresse.

Al fine dell'approvazione della variante al PRG, definitivamente adottata dal Comune di Lona-Lases, si chiede la consegna di quattro copie degli elaborati modificati come sopra descritto nonché di una copia in formato .pdf ed i dati informatici in formato .shp, utilizzati per la stampa delle stesse cartografie. In particolare per le norme di attuazione si richiede che l'elaborato di raffronto venga redatto rispetto al PRG vigente.

Fino alla consegna degli elaborati modificati il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.

Distinti saluti

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

- arch. Angiola Turella -

AR

PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE N° 1695 D.D. - 6 OTT. 2015

IL PRESIDENTE

F.to - Ugo Rossi -



LA DIRIGENTE

F.to Paola Gentile

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

6 OTT. 2015

AL DIRETTORE
Eugenio Gobbi








OMISSIS

Per gli altri elaborati di variante richiamati quali parti integranti della presente deliberazione n. 1694 dd. 6.10.2015.



IL DIRETTORE
- Elena Garbari -
Elena Garbari





10

Adunanza chiusa ad ore 09:45 .

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 ALLEGATO A)
- 2 ALLEGATO B)
- 3 ALLEGATO C)

IL PRESIDENTE
f.to Ugo Rossi

LA DIRIGENTE
f.to Patrizia Gentile

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Trento, 30.09.2015

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
f.to ANGIOLA TURELLA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, 8

6 OTT. 2015



IL DIRETTORE
Patrizia Gentile